

STATUTO

Art. 1. Denominazione

E' costituita la libera associazione culturale di interesse sociale denominata "*La Compagnia di Donida*".

Art. 2. Sede

La sede sociale è in Milano in via Podgora n. 11;

Art. 3. Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato in connessione al perpetrarsi degli scopi.

Art. 4. Scopo .

L'associazione "*La Compagnia di Donida*" ha lo scopo di mantenere vivo il ricordo del Maestro Donida portando avanti i suoi ideali basati sulla conoscenza e divulgazione della cultura popolare attraverso la musica.

L'Associazione si pone come principale obbiettivo quello di incentivare la creatività dei giovani artisti sostenendo tutte le attività culturali finalizzate allo studio e formazione degli autori e interpreti di opere musicali e alla promozione della loro attività. Rientra tra i suoi obiettivi la realizzazione di tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'associazione ed il pubblico.

Nell'ambito e per la realizzazione dei suoi fini istituzionali, essa si propone, tra l'altro, di:

- organizzare eventi, conferenze, stages, seminari, tavole rotonde, convegni, pubblicazioni periodiche e newsletters destinate ai soci e alle categorie interessate ai problemi trattati dall'associazione;
- promuovere e sensibilizzare la formazione dei giovani artisti;
- sollecitare lo svolgimento della vita e delle attività sociali; sono attività sociali le attività di intrattenimento ed aggregazione dei soci e di gruppi associati a scopo conviviale, culturale, la cessione di materiali e servizi ai soci, l'organizzazione di attività collaterali, di soggiorni, di viaggi o stages a carattere culturale;
- offrire ai propri soci la possibilità di conseguire una sempre maggiore professionalità e conoscenza pratica della musica, anche con corsi specifici con o senza corrispettivo;
- istituire dei premi e borse di studio per sostenere gli artisti che saranno ritenuti meritevoli.
- Produrre e mettere in circolazione su tutte le piattaforme distributive esistenti le registrazioni fonografiche, videografiche e multimediali realizzate dall'associazione nell'ambito della sua attività istituzionale;
- realizzare gli eventi culturali (concerti, rassegne, spettacoli teatrali, recital, spettacoli di danza, mostre, ecc) e le iniziative commerciali che consentano all'associazione di sviluppare la sua attività istituzionale.
- L'elencazione che precede ha carattere meramente esemplificativo, rientrando nell'oggetto dell'associazione ogni attività inerente ai suoi fini istituzionali.

L'associazione non ha scopo di lucro; durante la vita dell'associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Pertanto ogni eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere utilizzato per il perseguimento delle finalità dell'associazione e reinvestito per la realizzazione di attività sociali o in mezzi patrimoniali a servizio delle stesse.

Art. 5. Patrimonio sociale

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni, mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da fondi di riserva costituiti con le eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti o da altre liberalità devoluti in favore dell'associazione;

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai contributi di Enti ed altre associazioni;
- c) dalle elargizioni liberali dei soci e terzi;
- d) dai proventi delle attività organizzate dall'associazione, anche di carattere commerciale e produttivo ai fini istituzionali;
- e) da rimborsi.

Le erogazioni liberali in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Art. 6. Soci

6.1- I soci si distinguono in:

- soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l'associazione;
- soci onorari: sono coloro ai quali il Consiglio Direttivo conferisce tale titolo per aver contribuito allo sviluppo dello scopo dell'Associazione; essi non sono tenuti al pagamento della quota sociale;
- soci ordinari: sono coloro che condividono le finalità dell'Associazione e sono in regola con il versamento della quota associativa annuale, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- soci sostenitori: sono coloro che ritenendo validi gli scopi dell'associazione, ne sostengono l'attività anche finanziariamente con quote superiori a quelle previste per i soci ordinari

6.2- L'ammissione nell'associazione è subordinata alla presentazione di una domanda e alla successiva accettazione del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile.

6.3- Tutti i soci maggiorenni hanno pari diritti di partecipazione nelle assemblee e di voto, così anche per le modifiche dello Statuto e dell'eventuale Regolamento, nonché per la nomina degli organi direttivi; tutti i soci godono dell'elettorato attivo e passivo.

6.4- I soci sono obbligati al pagamento della quota associativa nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

6.5- E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno dei requisiti di cessazione previsti al successivo punto 6.6.

6.6- La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, decesso, morosità o radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento del Consiglio deve essere ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato il socio interessato.

6.7- È prevista l'intrasmissibilità della quota associativa.

6.8- Entrando a far parte dell'Associazione ogni socio si impegna ad osservare in tutte le sue parti il presente Statuto e l'eventuale Regolamento.

Art. 7. Organi.

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Segretario Generale.

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non vengono retribuite, salvo il rimborso delle spese sostenute. Per la prima volta le cariche sociali sono nominate nell'Atto Costitutivo, in seguito saranno stabilite come prescritto dal presente Statuto.

Art. 8. L'assemblea dei soci

8.1- L'assemblea generale dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione; è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

8.2- L'assemblea è costituita da tutti i soci. Hanno diritto di intervenire tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Ogni socio ha diritto a un solo voto e può farsi rappresentare con atto di delega scritto da un altro socio. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

8.3- L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, approva il rendiconto economico e finanziario, delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'associazione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto o sottopostole dal Consiglio Direttivo; in seduta straordinaria delibera, con le prescritte maggioranze, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'associazione.

8.4- L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario; l'assemblea deve pure essere convocata su richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del codice civile. In tal caso deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta la maggioranza del Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei soci.

8.5- La convocazione dell'assemblea a cura del Consiglio avviene mediante avviso nel domicilio dei soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero, nello stesso termine, mediante pubblicazione nel Notiziario del sito ufficiale dell'associazione.

8.6- In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria - salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 14 del presente statuto - è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti;

8.7- È presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente nomina un segretario il quale redige il verbale d'assemblea che viene trascritto nell'apposito libro sociale affinché ogni socio possa prenderne visione.

8.8- Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti, salvo quanto disposto per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione dai richiamati articoli 12 e 14.

8.9- Delle deliberazioni assembleari verrà data pubblicità mediante pubblicazione nel Notiziario del sito ufficiale dell'associazione.

Art. 9. Consiglio Direttivo

9.1- L'associazione è amministrata da un Consiglio composto da tre a cinque membri, eletti dall'assemblea fra i soci con la maggioranza dei voti degli associati. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Alla costituzione dell'associazione sono chiamati a comporre il Consiglio, per il periodo di cinque anni, i soci fondatori. Alla sua naturale scadenza il Consiglio verrà rinnovato dall'Assemblea dei soci. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale, il Consigliere così eletto resterà in carica fino alla durata residua dell'organo.

9.2- Il Consiglio rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

9.3- Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e alle quote sociali.

9.4- Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, che può svolgere attività di ordinaria amministrazione e congiuntamente attività di straordinaria amministrazione. Delle riunioni verrà redatto il relativo verbale dal Segretario che lo sottoscriverà congiuntamente al Presidente.

9.5- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9.6- Il Consiglio cura il raggiungimento dei fini dell'associazione, attua le deliberazioni dell'Assemblea ed è investito di tutti i poteri di indirizzo ed amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea; predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario che sottopone all'approvazione dell'assemblea riferendo sull'attività svolta e quella programmata; stabilisce la misura e le modalità di pagamento delle quote sociali; delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci e sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci; delibera eventuali rimborsi spese per le attività dei Consiglieri e di terzi; delibera eventuali compensi ed emolumenti a collaboratori e/o dipendenti dell'Associazione.

Art. 10. Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, dispone in merito alle esecuzioni delle deliberazioni adottate, ha il potere di firma sociale che impegna il sodalizio. Egli può pertanto firmare gli atti ufficiali, le convenzioni, i contratti, gli assegni, le lettere e tutti i documenti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nel caso di temporaneo impedimento o di assenza di breve durata il Presidente ha la facoltà di delegare le proprie funzioni ordinarie al Vice Presidente o a qualsiasi altro membro del Consiglio Direttivo.

Art. 11. Segretario Generale

Il Segretario Generale provvede a stendere i verbali delle deliberazioni e li firma assieme al Presidente, tiene il protocollo della posta in arrivo e in partenza, custodisce tutta la corrispondenza e le carte amministrative. Egli ha altresì funzioni di organo esecutivo e di tesoriere: cura pertanto l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; tiene la contabilità ed il conto corrente bancario/postale dell'associazione; su disposizione del Presidente effettua i pagamenti e provvede agli incassi dell'associazione; stende il rendiconto economico finanziario e la relazione amministrativa annuale per il Consiglio da presentare all'Assemblea dei soci; custodisce i documenti contabili, fatture, estratti conti bancari/postali e tutto quanto attiene alla parte contabile.

Art. 12. Modifica dello Statuto.

Le eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Consiglio, potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tutti i soci all'unanimità.

Art. 13. Esercizio finanziario e bilanci.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno; entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia.

Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre dell'anno 2008.

Il rendiconto annuale deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti l'Assemblea chiamata ad approvarlo, per poter essere consultato da ogni socio. Come pure saranno tenuti a disposizione dei soci, se richiesti, tutti gli atti e registri dell'Associazione.

Art. 14. Scioglimento e liquidazione.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria con l'approvazione di almeno i 4/5 dei soci. L'assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, il quale sarà interamente devoluto in beneficenza a favore di altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 15. Clausola compromissoria.

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'associazione ed i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre arbitri, due saranno nominati dalle parti, il terzo sarà deciso dagli arbitri nominati o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'associazione. Il Collegio Arbitrale delibererà con poteri di amichevole compositore, senza formalità di procedura e il suo giudizio sarà assunto *pro bono et aequo* quale espressione delegata della volontà delle parti di transigere in amichevole componimento, con conseguente impegno di darvi attuazione.

Art. 16. Rinvio alla legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano le norme e le leggi vigenti in materia.

Letto e sottoscritto in Milano 23 maggio 2008

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Monica Bettinelli Donida Labati | Socio Fondatore |
| Alessandro Donati | Socio Fondatore |
| Laura Donida Labati | Socio Fondatore |
| Donati Luciano | Socio Fondatore |